DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 3-bis

Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2008, non più in vigore dal 25 giugno 2015 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza
Estremi	Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-previdenza/art-3-bis-norma-di-interpretazione-autentica-in-materia-di-assunzioni-a-termine/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it